

LUNEDÌ 23 MAGGIO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Ritorna la precompilata: tutte le date per l'invio del modello 730 - pag. 2
- Con DEBRA incentivi fiscali alle imprese per gli aumenti di capitale proprio - pag. 5
- Operazioni esenti IVA: quando conviene optare per la dispensa da adempimenti - pag. 8

LAVORO E PREVIDENZA

- Fondo nuove competenze: quanto conviene alle imprese formare i dipendenti - pag. 11
- Rapporto biennale sulle pari opportunità: come devono prepararsi le imprese - pag. 13
- Enti bilaterali: le regole per gestire la tassazione dei contributi - pag. 15

FINANZIAMENTI

- Acquisto di veicoli commerciali: quanto convengono i nuovi contributi 2022 - pag. 19
- Imprese femminili attive da oltre 12 mesi: al via la compilazione delle domande - pag. 22

IMPRESA

- Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: i rilievi del Consiglio di Stato - pag. 25

BILANCIO E CONTABILITÀ

- Erogazioni pubbliche con informativa aggiuntiva in bilancio - pag. 28

IN EVIDENZA

Ritorna la precompilata: tutte le date per l'invio del modello 730

di Serena Mea - AndPartners Tax and Law Firm

Dal 23 maggio è possibile visualizzare la dichiarazione precompilata 2022 e l'elenco delle informazioni disponibili, con l'indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Dal 31 maggio è invece possibile accettare, integrare o modificare il modello 730 precompilato dall'Agenzia. Tra le novità del modello di quest'anno, gli adeguamenti del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, il nuovo bonus musica, l'estensione del superbonus all'abbattimento delle barriere architettoniche e il credito d'imposta per l'acquisto con IVA della prima casa, dedicato agli under 36.

Il 730 è il modello per la **dichiarazione dei redditi** rivolto principalmente ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Può essere presentato all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi di CAF o di professionisti abilitati (a tal fine occorre consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita **delega** per l'accesso al 730 precompilato).

Con provvedimento n. 173218 del

19 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate 730. Il provvedimento offre inoltre la possibilità per il contribuente, ai fini dell'accesso alla dichiarazione 730 precompilata, di conferire una procura ai sensi dell'art. 63, D.P.R. n. 600/1973 a una persona fisica di fiducia.

Leggi anche Modello 

Imprese femminili attive da oltre 12 mesi: al via la compilazione delle domande

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Dal 24 maggio 2022, le libere professioniste e le imprese guidate da donne attive da più di 12 mesi possono compilare le domande per accedere alle agevolazioni del Fondo impresa femminile. I progetti imprenditoriali proposti devono prevedere spese ammissibili non superiori a 400.000 euro ed essere diretti a sviluppare nuove attività o ampliare le attività esistenti. Le agevolazioni, fino a copertura dell'80% delle spese, consistono in un mix tra contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero. Previsto anche un servizio di assistenza tecnico-gestionale. Come si compila la domanda?


Secondo appuntamento con il **Fondo impresa femminile**.

Dopo l'apertura il 19 maggio 2022 dello sportello dedicato alle neo imprese (chiuso lo stesso giorno a seguito dell'esaurimento delle risorse), è la volta delle **imprese attive da oltre 12 mesi**.

Due le date da segnare in rosso sul calendario.

La **prima** è il **24 maggio 2022**: a partire dalle **ore 10.00**, è possibile iniziare la compilazione delle domande.

La **seconda** è il **7 giugno**: a partire dalle **ore 10.00** sarà attiva la piattaforma per l'invio delle istanze.

Per la **compilazione** della domanda si può accedere alla **piattaforma senza limiti** di orario, 

Fisco

Dichiarazioni fiscali 2022

Ritorna la precompilata: tutte le date per l'invio del modello 730

di Serena Mea - AndPartners Tax and Law Firm

Dal 23 maggio è possibile visualizzare la dichiarazione precompilata 2022 e l'elenco delle informazioni disponibili, con l'indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Dal 31 maggio è invece possibile accettare, integrare o modificare il modello 730 precompilato dall'Agenzia. Tra le novità del modello di quest'anno, gli adeguamenti del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, il nuovo bonus musica, l'estensione del superbonus all'abbattimento delle barriere architettoniche e il credito d'imposta per l'acquisto con IVA della prima casa, dedicato agli under 36.

Il 730 è il modello per la **dichiarazione dei redditi** rivolto principalmente ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Può essere presentato all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi di CAF o di professionisti abilitati (a tal fine occorre consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita **delega** per l'accesso al 730 precompilato).

Con provvedimento n. 173218 del 19 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate 730. Il provvedimento offre inoltre la possibilità per il contribuente, ai fini dell'accesso alla dichiarazione 730 precompilata, di conferire una procura ai sensi dell'art. 63, D.P.R. n. 600/1973 a una persona fisica di fiducia.

Leggi anche Modello 730/2022 precompilato: come delegare un familiare o un soggetto estraneo

Il rappresentante accede all'area riservata con le proprie credenziali e sceglie se operare in prima persona oppure in nome e per conto del rappresentato. È possibile designare un solo rappresentante.

La delega deve contenere le seguenti informazioni:

- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente
- anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata
- data di conferimento della delega;
- validità della delega anche ai fini della consultazione delle informazioni disponibili nell'area riservata del contribuente.

Attenzione

A seguito della fine dello stato di emergenza non si applicano le disposizioni in tema di **assistenza fiscale a distanza** ex art. 25, D.L. n. 23/2020.

Il contribuente ha la possibilità di usufruire del **modello precompilato**, al fine di prendere visione dei dati fiscali raccolti nell'anagrafe tributaria o già comunicati in precedenza, verificarli e inviarli autonomamente. Il contribuente può in ogni caso presentare la dichiarazione, quando vuole **recuperare le detrazioni** spet-

tanti nel corso del periodo di imposta o **richiedere a rimborso crediti o eccedenze** di versamenti che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2021.

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l'anno precedente.

Con la conversione in legge del decreto Sostegni Ter (D.L. n. 4/2022), è stata fissata **al 23 maggio 2022** (in luogo del 30 aprile) la data a partire dalla quale l'Agenzia delle Entrate rende disponibile il modello 730 precompilato nell'apposita sezione dedicata ai contribuenti e disponibile sul proprio sito Internet.

Leggi anche

- Modello 730/2022: presentazione possibile dal 31 maggio

- Modello 730 precompilato: modifiche e invio dal 31 maggio - Infografica

Il sostituto d'imposta che intende prestare assistenza fiscale è tenuto a comunicarlo ai propri dipendenti **entro il 15 gennaio di ogni anno**.

Il sostituto d'imposta può accedere ai documenti solo se dalla Certificazione Unica, relativa all'anno d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulti aver prestato assistenza fiscale, ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata.

Nel caso di trasmissione da parte del sostituto, quest'ultimo consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730-3).

Nel caso in cui il modello è compilato dal dipendente, alla ricezione il sostituto dovrà consegnare un'apposita ricevuta (modello 730-2, I utilizzato per elencare i

documenti esibiti dal contribuente al CAF, al fine di redigere la dichiarazione 730).

Leggi le novità del modello 730/2022

- Modello 730/2022: le novità per superbonus e altri bonus edilizi

- Nel modello 730 spazio ai bonus per spese e oneri sostenuti nel 2021

- Detassazione IRPEF nel quadro A del modello 730/2022

- Cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti: come si indica nel modello 730/2022

- Modello 730/2022: come indicare i bonus casa

- Modello 730/2022: nuovi limiti alle detrazioni per spese veterinarie e comparto sicurezza

Il calendario del 730 precompilato 2022

Si riportano di seguito le scadenze del modello 730/2022.

Entro il 16 marzo	Il contribuente ha ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite
Dal 23 maggio	Il contribuente può accedere al modello 730 precompilato, collegandosi al sito dell'Agenzia Entrate con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Il contribuente può in ogni caso delegare l'accesso al CAF, a un professionista abilitato o a una persona di fiducia
Dal 31 maggio	Il contribuente può modificare e inviare la dichiarazione ovvero accettare senza modifiche il modello 730 precompilato dall'Agenzia
Dal 6 giugno	Il contribuente può: - inviare il modello Redditi correttivo al fine di correggere e sostituire il 730; - annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite le proprie credenziali - inviare il modello Redditi aggiuntivo presentando il frontespizio e i quadri RM, RS, RT e RW
Entro il 20 giugno	Il contribuente può procedere per una sola volta all'annullamento del modello 730
Entro il 30 giugno	Per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi, scade il termine per versare il saldo e il primo acconto
Entro il 22 agosto	Per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi, scade il termine per versare il saldo e il primo acconto, con la maggiorazione dello 0.40% a titolo di interesse
Entro il 30 settembre	Termine ultimo per la presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello 730 precompilato. Entro la stessa data il contribuente deve scegliere la destinazione dell'8, 5 o 2 per mille dell'IRPEF.
Entro il 10 ottobre	Il contribuente comunica al sostituto d'imposta di non voler procedere al versamento del secondo acconto dell'IRPEF o di voler procedere in misura inferiore rispetto a quella indicata nel modello 730-3
Entro il 25 ottobre	Il contribuente può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. Il contribuente ha la possibilità di integrare e/o correggere i dati presentati con il modello 730 ordinario, indicando il codice 3 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio
Entro il 10 novembre	Il CAF/professionista abilitato verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi integrativa, comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione e la trasmette in via telematica all'Agenzia. La presentazione del 730 integrativo (di tipo 2) tramite l'applicazione precompilata è disponibile fino al 10 novembre; dopo tale data il contribuente potrà inviare il modello Redditi
Entro il 30 novembre	Il CAF/professionista abilitato trasmette in via telematica all'Agenzia delle Entrate il modello Redditi correttivo del 730
Entro il 28 febbraio 2023	Il CAF/professionista abilitato trasmette in via telematica all'Agenzia delle Entrate il modello Redditi tardivo (entro 90 giorni dalla scadenza originaria)

In fase di compilazione, il contribuente può **accettare senza modifiche** il modello 730 precompilato qualora lo stesso non richieda correzioni o integrazioni.

Nello specifico, secondo quanto previsto dal provvedimento n. 173218/2022, il contribuente può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:

- visualizzazione e stampa;

- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione e invio;

- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale (per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d'imposta);

- indicazione delle coordinate del conto corrente ban-

cario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso (per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d'imposta);

- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
- consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Entro 5 giorni dalla presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate fornisce una ricevuta del file di presentazione contenente:

- la data di presentazione della dichiarazione;
- il riepilogo dei principali dati contabili

Inoltre, rende disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni ai sostituti d'imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente l'esito degli stessi.

Qualora non sia possibile fornire al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate provvede a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell'area riservata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail da lui comunicato.

I vantaggi del modello precompilato

L'utilizzo del modello 730 precompilato da parte del contribuente o l'invio mediante il sostituto d'imposta determina una serie di **benefici sui controlli** effettuati dall'Ufficio:

- se la trasmissione è effettuata **senza modifiche**, non verranno eseguiti controlli documentali su oneri detraibili e deducibili comunicati all'Agenzia delle Entrate;
- se la trasmissione è effettuata con modifiche che potrebbero influire sul risultato finale del modello, i **controlli documentali** verranno eseguiti **solo sugli oneri modificati**, e non su quelli accettati così come proposti dall'Agenzia delle Entrate (novità introdotta dal decreto Fisco-Lavoro - D.L. n. 146/2021).

Leggi anche 730 precompilato, alta fedeltà fiscale per le spese comunicate

Fisco

La proposta della Commissione europea

Con DEBRA incentivi fiscali alle imprese per gli aumenti di capitale proprio

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

Il capitale proprio avrà lo stesso trattamento fiscale applicato al debito. Lo prevede la proposta di direttiva della Commissione europea denominata Debt-Equity Bias Reduction Allowance - DEBRA. In base alla proposta, gli aumenti del capitale proprio di un contribuente da un esercizio fiscale al successivo saranno deducibili dalla sua base imponibile, analogamente a quanto accade per il debito. Le nuove norme - destinate a tutte le imprese dell'UE soggette all'imposta sul reddito delle società in uno o più Stati membri (ma non alle imprese finanziarie, in quanto già soggette a requisiti regolamentari di equità in merito all'esposizione debitoria) - sono previste in vigore dal 1° gennaio 2024.

Ulteriore novità in arrivo sulle modalità di **tassazione delle imprese europee**. La Commissione UE, infatti, come annunciato nel 2020, ha proposto di **recente** un'indennità *ad hoc* per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale proprio. In sostanza, lo scopo della nuova misura agevolativa in arrivo (Debt-Equity Bias Reduction Allowance - DEBRA) è di facilitare le aziende nell'accesso ai finanziamenti di cui hanno bisogno e nel diventare più resilienti guardando al **capitale proprio** piuttosto che all'indebitamento classico.

Questa misura, infatti, sosterrà le società introducendo un'indennità che accorderà al **capitale proprio** lo **stesso trattamento fiscale applicato al debito**.

In particolare, la proposta prevede che gli aumenti del capitale proprio di un contribuente da un esercizio fiscale al successivo siano deducibili dalla sua base imponibile, analogamente a quanto accade per il debito. Le norme proposte si applicherebbero a **tutte le imprese dell'UE** soggette all'imposta sul reddito delle società in uno o più Stati membri. Le **imprese finanziarie** sono **escluse** dall'ambito di applicazione della presente direttiva in quanto già soggette a requisiti regolamentari di equità in merito all'esposizione debitoria.

Stop alla tassazione di favore dell'indebitamento delle società

La **distorsione a favore del debito** rispetto al capitale proprio nei regimi di tassazione delle società ha un impatto sui costi socio-economici nonché sulla leva finanziaria e sulla governance delle imprese.

Un'eccessiva dipendenza dal finanziamento tramite debito può compromettere il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Commissione, che vedono al centro proprio le aziende. Quest'ultime, infatti, sono sempre più vulnerabili sotto il profilo finanziario e la possibilità di intraprendere nuovi e rischiosi progetti di investimento verde/green ne risentirebbe negativa-

mente. Risulta ad oggi limitata anche la loro capacità di versare dividendi cosicché gli investitori possano decidere se investire in nuovi progetti e/o acquistare azioni delle imprese in oggetto.

In sostanza, lo **squilibrio** è originato dal fatto che le **norme fiscali** attualmente vigenti riconoscono agli **interessi pagati sui prestiti** una generosa **deducibilità** dalla base imponibile, contrariamente a quanto accade per i **pagamenti legati al finanziamento con capitale proprio**.

In particolare, tali pagamenti si compongono di due elementi: **versamenti di dividendi** e **plusvalenze**. Essendo questi due fattori **pesantemente tassati**, le disposizioni nazionali in vigore nei Paesi europei finiscono per rendere il **finanziamento tramite debito più vantaggioso** rispetto al finanziamento tramite capitale proprio.

La nuova agevolazione punterebbe quindi a riequilibrare questo svantaggio. In pratica, la nuova misura sosterrà le imprese introducendo un'indennità che accorderà al capitale proprio lo **stesso trattamento fiscale applicato al debito**.

Quanto pesa il debito sul sistema-impresa UE

Livelli eccessivi di indebitamento rendono le imprese vulnerabili a cambiamenti imprevisi. L'indebitamento totale delle società non finanziarie nell'UE ammontava a quasi 14.900 miliardi di euro nel 2020, pari al 111 % del PIL. Un peso che rischia di affogare la visione futura dell'azienda-Europa, proprio nel momento in cui alle società si richiede un'apertura decisa verso il futuro green, digitale, meno energivoro. Tutte attività che richiedono forti investimenti.

A tale riguardo va sottolineato inoltre che le imprese con una solida struttura di capitale possono essere meno vulnerabili agli shock e più propense a effettuare investimenti e a innovare. Pertanto, la riduzione dell'eccessiva dipendenza dal finanziamento del debito e il sostegno a favore di un possibile riequilibrio della

struttura patrimoniale delle imprese potranno incidere positivamente sulla competitività e sulla crescita. L'approccio che combina l'indennità per il capitale proprio e la deduzione limitata degli interessi dovrebbe aumentare gli investimenti dello 0,26% del PIL e il PIL dello 0,018%. Ma si tratta di stime minime.

Un asse anche per PMI e start-up

Nel quadro dell'agenda UE volta a garantire un **sistema fiscale equo ed efficiente** questa misura faciliterà l'accesso ai finanziamenti non solo alle grandi imprese dell'UE, ma supporterà in particolare anche le start-up e le PMI e contribuirà a creare un autentico mercato unico dei capitali.

Si tratta quindi di una norma che rivestirà un ruolo importante per le transizioni verde e digitale, che richiedono nuovi investimenti in tecnologie innovative che potrebbero essere finanziati da un aumento di capitale proprio non soltanto guardando alle multinazionali ma anche partendo da aziende giovani, innovative.

I tasselli della direttiva

Il progetto di direttiva si applica a tutti i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno o più Stati membri UE, ad **eccezione delle imprese finanziarie**.

Il progetto DEBRA comprende **due misure distinte** che si applicano in modo indipendente:

- un'indennità di interessi nozionale sulle variazioni dei livelli di capitale proprio;
- una limitazione della deduzione degli interessi all'85% degli oneri finanziari eccedenti (vale a dire, gli interessi pagati meno gli interessi ricevuti).

La proposta, inoltre, impone agli Stati membri di fornire dati specifici alla Commissione su base annuale al fine di consentire il monitoraggio dell'attuazione e degli effetti delle nuove norme. La proposta comprende anche disposizioni antiabuso per prevenire cambiamenti dei livelli di capitale dettati dalla tassazione.

Calendario della direttiva

Le prossime tappe seguiranno la seguente via istituzionale. L'art. 115 TFUE costituisce la base giuridica dei progetti di direttiva. Lo stesso vale per il progetto normativo DEBRA. La proposta presentata nell'ambito di questa procedura legislativa speciale sarà quindi anch'essa soggetta all'unanimità del Consiglio, mentre il Parlamento europeo ha solo un ruolo consultivo.

Nel prossimo passo, quindi, la proposta sarà in discussione dai 27 Stati membri UE. Come per le precedenti direttive in materia di imposte dirette, si prevede che durante il processo negoziale saranno apportate molte modifiche alla proposta. Di conseguenza, la direttiva finale, se adottata, potrebbe differire in modo signifi-

cativo dall'attuale proposta.

Una volta raggiunta l'**unanimità**, il passo successivo sarebbe la pubblicazione della direttiva nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. La Commissione propone che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva finale entro il 31 dicembre 2023 e che applichino tali disposizioni a decorrere **dal 1° gennaio 2024**.

Come si applicherà la nuova misura agevolativa

L'indennità proposta sul patrimonio netto sarebbe calcolata in base alla differenza tra il patrimonio netto alla fine dell'esercizio fiscale in corso e il patrimonio netto alla fine dell'esercizio fiscale precedente, moltiplicato per un tasso di interesse nozionale. Il tasso di **interesse nozionale** è il tasso di interesse privo di rischio a 10 anni per la valuta in questione aumentato di un premio di rischio dell'1% o, nel caso delle piccole e medie imprese (PMI), di un premio di rischio dell'1,5%. Se la differenza tra i livelli di capitale sopra menzionati è un **importo negativo** (perdita), il calcolo comporterà l'aggiunta di un importo positivo al reddito imponibile della società, a meno che il contribuente non fornisca prove sufficienti che ciò sia dovuto a perdite contabili subite durante il periodo d'imposta o a causa di un obbligo legale di ridurre il capitale.

Per **prevenire abusi fiscali**, la **deducibilità** dell'indennità è **limitata a un massimo del 30% dell'EBITDA** del contribuente (utile prima di interessi, imposte, ammortamenti e ammortamenti) per ogni anno fiscale.

Se l'indennità sul patrimonio netto è **superiore al reddito imponibile** netto del contribuente, tale soggetto può riportare l'eccesso di indennità sul patrimonio netto senza limiti di tempo. Inoltre, i contribuenti potranno riportare la loro indennità non utilizzata sul patrimonio netto che supera il 30% del reddito imponibile, per un **massimo di cinque anni fiscali**.

Stop agli abusi

Una prima misura escluderebbe dalla base dell'indennità gli aumenti di capitale proprio che provengono da:

- prestiti infragruppo;
- trasferimenti infragruppo di partecipazioni o attività commerciali esistenti;
- contributi in denaro a determinate condizioni.

Un'altra misura stabilisce condizioni specifiche per tenere conto degli aumenti di capitale proprio derivanti da **conferimenti in natura** o da **investimenti in attività**.

Una terza misura mira alla ricategorizzazione del vecchio capitale come nuovo capitale, che si qualificherebbe

rebbe come un aumento di capitale ai fini dell'indennità. Tale ricategorizzazione potrebbe essere ottenuta attraverso una liquidazione e la creazione di start-up.

Limitazione alla deduzione degli interessi

L'indennità sul patrimonio netto è accompagnata da una limitazione alla deducibilità fiscale dei pagamenti di **interessi relativi al debito**. L'obiettivo è quello di mitigare meglio la distorsione del debito-capitale. Di conseguenza, la direttiva propone l'introduzione di una limitazione della deducibilità degli interessi all'85% degli oneri finanziari eccedenti (vale a dire, gli interessi pagati meno gli interessi ricevuti).

Fisco

Calcola il risparmio

Operazioni esenti IVA: quando conviene optare per la dispensa da adempimenti

di Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da IVA. Restano fermi l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal decreto IVA, compreso quello di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. In tal caso, però, il contribuente non può esercitare il diritto di detrazione dell'IVA relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili. Cosa conviene di più?

Chi

Soggetti passivi IVA che effettuano operazioni esenti e che, dandone **preventiva comunicazione** all'Agenzia delle Entrate, sono **dispensati** dagli obblighi di **fatturazione** e di **registrazione** relativamente alle operazioni esenti da imposta effettuate (art. 10, D.P.R. n. 633/1972), escluse le cessioni di oro da investimento (art. 10, n. 11, D.P.R. n. 633/1972) e le prestazioni sanitarie (art. 10, n. 18 e n. 19, D.P.R. n. 633/1972).

Tali soggetti sono comunque obbligati:

- alla fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate,
- alla registrazione degli acquisti,
- agli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente.

Cosa

L'art. 36-bis del decreto IVA consente ai contribuenti che effettuano **operazioni esenti** dall'imposta (art. 10) di poter essere **dispensati**, previa specifica **opzione** da presentare in **dichiarazione annuale**, dagli adempimenti contabili di fatturazione e registrazione.

La dispensa da tali adempimenti non si applica, in ogni caso, per le seguenti operazioni esenti, indicate nell'art. 10, comma 1:

n. 11): **cessioni di oro da investimento**, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non all'ocato, oppure scambiato su conti metallo;

n. 18): **prestazioni sanitarie** di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del R.D. n. 1265/1934, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

n. 19): **prestazioni di ricovero e cura** rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,

nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali.

Non possono usufruire della dispensa dagli adempimenti nemmeno le operazioni esenti indicate nel comma 3 dell'art. 10, vale a dire le cessioni di beni che si presumono effettuate dal fornitore nei confronti di un soggetto passivo (c.d. "**facilitatore**") che, tramite un'interfaccia elettronica, facilita determinate categorie di vendita di beni "a distanza", in relazione alle quali tale soggetto è considerato cessionario e rivenditore di beni (art. 2-bis, comma 1, lettera a, D.P.R. n. 633/1972).

A fronte della dispensa dagli adempimenti, il contribuente **perde totalmente il diritto alla detrazione** dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi.

La facoltà prevista dalla disposizione può costituire un **vantaggio** per i soggetti che effettuano **esclusivamente o quasi esclusivamente operazioni esenti** - per le quali il diritto alla detrazione è comunque precluso - o anche per coloro che effettuano più attività - esenti ed imponibili - che posseggono i presupposti per l'applicazione separata dell'imposta con riferimento alle diverse attività esercitate, nel qual caso potrebbero optare per la dispensa dagli adempimenti in relazione all'attività esente (senza perdere il diritto alla detrazione per l'attività imponibile gestita separatamente).

Come già detto, anche in presenza di opzione per l'art. 36-bis, il contribuente è comunque obbligato a **emettere fattura se richiesta dal cliente**. In tal caso, comunque, la fattura emessa su richiesta del cliente assume rilevanza soltanto per il soggetto richiedente e, conseguentemente, il soggetto che ha rilasciato il documento è dispensato dai conseguenti adempimenti e formalità (circolare 10 luglio 1979, n. 19/363378).

La dispensa è relativa alle sole operazioni esenti e,

pertanto, restano gli ordinari obblighi per le altre operazioni (imponibili) eventualmente effettuate dal contribuente, nonché l'obbligo di registrazione degli acquisti effettuati e, in via generale, tutti "gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto".

Per quanto riguarda la **dichiarazione annuale**, le istruzioni per la compilazione del **modello IVA 2022** prevedono che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, tra gli altri, i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, "nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti".

L'esonero, quindi, non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) né ove siano state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331/1993) o eseguite le rettifiche alla detrazione (art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972) ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami etc.).

Come

La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti deve essere fatta nella dichiarazione annuale e ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per **almeno un triennio**. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale e ha effetto dall'anno in corso.

In particolare, deve essere utilizzato il **rigo VO5 del modello dichiarativo**, barrando la **casella 1** per comunicare l'opzione di essersi avvalsi, a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti. Per la revoca dell'opzione esercitata, occorre barrare la **casella 2**.

Quando

Per effetto delle disposizioni recate, per quanto riguarda le opzioni IVA, dal D.P.R. n. 442/1997 (che ha soppresso l'obbligo della "preventiva" comunicazione all'ufficio, mantenendo l'obbligo della "**comunicazione**" **a posteriori** - circolare 27 agosto 1998, n. 209/E), l'opzione per la dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis deve essere comunicata con la dichiarazione relativa all'anno in cui l'opzione ha effetto.

Ad esempio

Se il contribuente intende avvalersi di tale facoltà a partire dal 2022 deve comunicarlo con la dichiarazione re-

lativa a tale annualità, che sarà presentata nel 2023.

Calcola il risparmio

La convenienza a esercitare l'opzione per la dispensa dagli adempimenti *ex art. 36-bis* sussiste normalmente per i contribuenti che esercitano **esclusivamente o quasi esclusivamente** attività **esenti**. In tal caso, infatti, la preclusione totale del diritto di detrazione, prevista dalla norma, non incide in modo sostanziale sul contribuente che, per effetto delle proprie operazioni attive (esenti), subisce comunque la limitazione, totale o quasi totale, del diritto di detrazione.

Nel caso di attività esenti svolte **congiuntamente ad altre attività imponibili**, la **convenienza** ad avvalersi della dispensa dagli adempimenti sussiste qualora il contribuente possa avvalersi della **separazione delle attività**, esercitando l'opzione con riferimento all'attività esente.

Leggi anche Quando conviene la separazione delle attività ai fini IVA

Risparmio %

Caso n. 1

Un ente riconosciuto dalla Regione effettua corsi di istruzione e formazione, esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 20), D.P.R. n. 633/1972. L'ente esercita l'opzione per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis.

In questo caso, l'esercizio dell'opzione comporta la dispensa dagli adempimenti di fatturazione e registrazione dei corrispettivi (esenti) conseguiti nell'attività di formazione.

Poiché l'attività svolta dall'ente è **totalmente esente da IVA**, per effetto dell'art. 19, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, l'IVA relativa agli acquisti di beni e servizi utilizzati nell'esercizio dell'attività è comunque indebitabile, a prescindere dall'opzione *ex art. 36-bis*.

Pertanto, l'esercizio dell'opzione non presenta controindicazioni e ha il **vantaggio** di sollevare il soggetto dai citati adempimenti fiscali.

Caso n. 2

Un ente riconosciuto dalla Regione effettua corsi di istruzione e formazione, esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 20), D.P.R. n. 633/1972.

L'ente possiede anche un **locale commerciale** che concede in locazione a terzi, per lo svolgimento di convegni.

Poiché tale **attività è soggetta a IVA**, per effetto di quanto prevede l'art. 19, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 la detrazione dell'IVA relativa agli acquisti di beni e servizi utilizzati nell'esercizio dell'attività spetta in misura proporzionale alle operazioni imponibili e il relativo ammontare è determinato applicando la per-

centuale di detrazione (pro-rata) di cui all'art. 19-bis.

- Attività di formazione: imponibile 1.000, IVA esente
- Attività di locazione: imponibile 100, IVA 22;
- IVA sugli acquisti: 120
- Pro-rata: $100/1100 \times 100 = 9\%$
- IVA detraibile: 10,8 (120 x 9%)

L'esercizio dell'opzione per la dispensa dagli adempimenti, nel caso in esame, ha un “costo” di 10,8 euro, pari all'IVA che sarebbe detraibile senza opzione (il “costo” dell'opzione potrebbe diminuire se l'IVA indetraibile fosse deducibile dall'eventuale reddito soggetto ad Ires realizzato dall'ente).

Lavoro e previdenza

Calcola il risparmio

Fondo nuove competenze: quanto conviene alle imprese formare i dipendenti

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Il decreto Milleproroghe ha esteso a tutto il 2022 l'operatività del Fondo nuove competenze finalizzato a garantire alle aziende la possibilità di adeguare le competenze dei propri dipendenti, destinando parte del loro orario di lavoro alla formazione. La retribuzione spettante al personale in formazione viene, infatti, posta a carico del Fondo al fine di consentire alle aziende di usufruire di un beneficio economico diretto per aggiornare e incrementare le competenze dei propri dipendenti. Si tratta di una opportunità per le aziende che possono riqualificare il personale e ridurre il costo del lavoro. Quanto si può risparmiare?

Chi

Attraverso il **Fondo nuove competenze** è possibile gestire la **formazione dei lavoratori** destinando una parte delle ore di lavoro dedotte in contratto al loro coinvolgimento in percorsi formativi e di aggiornamento professionale. Il Fondo nuove competenze, gestito da ANPAL, è a disposizione dei **datori di lavoro del settore privato** che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, stabilendo che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

Tra i lavoratori destinatari della formazione sono compresi i dirigenti e i lavoratori in somministrazione.

Le attività formative possono essere realizzate:

- da **personale interno all'azienda**;
- da **soggetti esterni**;
- **enti accreditati** a livello nazionale e regionale;
- altri soggetti che per statuto o istituzionalmente svolgono attività formative.

Se la formazione è erogata dalla stessa impresa, è necessario poter dimostrare il possesso dei requisiti fisici, tecnici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto di formazione volto al perseguimento degli obiettivi di produzione aziendale.

Attenzione

I **lavoratori in cassa integrazione** non possono essere interessati contemporaneamente dal Fondo partecipando alle attività formative: devono aver terminato il periodo di cassa integrazione anche il giorno prima e poi accedere ai percorsi formativi.

Cosa

Il **finanziamento** è autorizzato da ANPAL e **erogato dall'INPS** tramite conguaglio in denuncia contributiva Uniemens. L'importo concesso a credito dell'azienda include il costo del personale relativo alle ore di

frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi.

I Fondi Paritetici Interprofessionali possono partecipare al Fondo Nuove Competenze attraverso il finanziamento delle attività formative ricorrendo al Conto formazione e/o al Conto sistema.

In questo caso il costo del lavoro delle aziende in formazione è remunerato nella misura del:

- **40%**, dal Fondo Interprofessionale;
- **60%**, dal Fondo Nuove Competenze.

Attenzione

Il credito riconosciuto è pari al rimborso del costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori. Nel calcolo del costo orario dei partecipanti non rientrano i ratei di mensilità aggiuntive o TFR e il premio di produzione. Il Fondo non finanzia il costo delle attività formative

Come

L'accesso al Fondo avviene tramite un **accordo collettivo di secondo livello** stipulato da parte di associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di accordo territoriale), ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda (in caso di accordo aziendale).

Nell'accordo deve essere individuata la misura e l'articolazione della temporanea degli orari di lavoro in considerazione nuove esigenze organizzative aziendali o per favorire percorsi di mobilità nel mercato del lavoro, garantendo il livello retributivo dei lavoratori coinvolti.

Per ottenere il finanziamento i progetti devono specificare:

- il **numero di partecipanti**;
- il numero di **ore di lavoro** da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze (limite massimo di 250

ore per lavoratore).

Il progetto deve dare evidenza delle modalità di:

a. valorizzazione per patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;

b. **personalizzazione dei percorsi di apprendimento**, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerenti con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale;

c. messa in trasparenza e attestazione delle **competenze acquisite** in esito ai percorsi.

Le aziende possono inoltrare l'istanza di contributo all'Anpal dopo aver stipulato l'accordo. La valutazione delle domande avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione (fino ad esaurimento delle risorse).

Quando

L'ANPAL valuta le richieste in collaborazione con le Regioni interessate che terranno conto della contestuale programmazione dei propri progetti di formazione continua. Sulla base del numero di domande accolte verrà stabilito l'importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di forma-

zione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Attenzione

Le attività formative finanziate devono concludersi entro 90 giorni dall'approvazione della domanda o entro 120 giorni se sono coinvolti i Fondi interprofessionali.

Calcola il risparmio

Ipotesi di rimodulazione orario di lavoro con formazione al 25%.

Prendendo in esame il caso di un lavoratore inquadrato al livello 3 in applicazione del CCNL Metalmeccanica Artigianato, posto che l'azienda decida di ricorrere al Fondo nuove competenze per finanziare la rimodulazione dell'orario di lavoro come segue:

Orario di lavoro **ordinario**: 8 ore al giorno x 5 giorni alla settimana

Orario di lavoro **rimodulato**: 6 ore al giorno + 2 formazione x 5 giorni alla settimana

È possibile sviluppare una **simulazione di calcolo** che prevede l'intervento esclusivo del Fondo nuove competenze (per un massimo di 250 ore per ciascun lavoratore) e l'intervento in concorrenza anche dei Fondi paritetici interprofessionali.

	Conto formazione	Lavoro ordinario	Conto formazione + fondi interprofessionali
Ributuzione oraria	3,48 euro per le ore di formazione 8,72 per le restanti ore	8,72 euro	3,48 euro per le ore di formazione 8,72 euro per le restanti ore
Contribuzione oraria	0 per le ore di formazione 2,96 euro per le restanti ore	2,96 euro	0 per le ore di formazione 2,96 euro per le restanti ore
Costo del lavoro totale mensile	1.746 euro	2.055 euro	1.541 euro
Risparmio%	16%		26%

Risparmio %

Dai dati esposti nell'esempio di calcolo, appare evidente la **maggiore convenienza** collegata all'applicazione contestuale, al medesimo intervento di riqualificazione interprofessionale, del finanziamento del costo del lavoro erogato dal Fondo Nuove competenze (tramite conguaglio in denuncia contributiva) e dei Fondi interprofessionali (attraverso il rimborso diretto al datore di lavoro dei costi sostenuti).

In questo caso, infatti, è possibile conseguire un **risparmio** in termini di **costo del lavoro** pari al **26%** del totale, a fronte del 16% ottenuto con l'impiego unicamente del Fondo Nuove Competenze.

L'aliquota contributiva dovuta dal lavoratore invece non subisce alcuna riduzione.

Lavoro e previdenza

Invio entro il 30 settembre

Rapporto biennale sulle pari opportunità: come devono prepararsi le imprese

di Paolo Stern - Consulente del lavoro - Nexumstp

Definite le modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti. Le nuove regole sono previste dal decreto 29 marzo 2022, del Ministero del Lavoro. Il primo appuntamento con il nuovo adempimento sarà il 30 settembre. Entro quella data andrà inoltrato il rapporto relativo al biennio 2020-2021. A regime il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. L'inoltro del rapporto avverrà telematicamente, mediante un apposito applicativo informatico, che sarà operativo a partire dal 23 giugno. In caso di mancata trasmissione sono previste sanzioni e sospensioni dai benefici contributivi. Quali elementi deve contenere il rapporto?

Al via la rinnovata **comunicazione biennale sulle pari opportunità**. Le aziende pubbliche e private che occupano **più di 50 dipendenti** sono tenute a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile come previsto dal Codice delle Pari opportunità, dopo le modifiche previste dalla legge n. 162/2021. Le imprese che hanno in forza un numero di dipendenti inferiori a 50 potranno volontariamente redigere il documento che potrà essere utile qualora volessero dotarsi della **nuova certificazione** sulla parità di genere.

L'operatività del processo è stata determinata dal decreto Interministeriale del 29 marzo 2022, diffuso il 17 maggio, che, superando il precedente decreto del 2018, definisce le modalità per la redazione del rapporto. Il decreto evidenzia come il rapporto vada redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti.

Questo articolo di IPSOA Quotidiano è frutto della collaborazione fra Wolters Kluwer e NexumStp: consulenza evoluta per le PMI

Trasmissione telematica

L'inoltro del rapporto avverrà telematicamente. A tal fine, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà reso disponibile un apposito **applicativo informatico** che sarà operativo a partire dal **23 giugno**.

Si potrà accedere all'applicativo utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il **primo appuntamento** con il nuovo adempimento sarà il prossimo **30 settembre**. Entro quella data andrà

inoltrato il rapporto relativo al biennio 2020-2021. A regime il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Quindi, per il biennio 2022 - 2023, se ne parlerà il 30 aprile 2024.

La vera new entry di questo adempimento sono le imprese con organico più piccolo, quelle con oltre 50 dipendenti. Per loro sarà "la prima volta" con il rapporto pari opportunità. L'applicativo informatico avrà ben cura di mantenere la **riservatezza dei dati**, questi non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l'identificabilità degli interessati.

Al termine della **procedura di compilazione** delle varie sezioni di cui si compone il rapporto, il servizio informatico del Ministero del Lavoro, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una **ricevuta** attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso. La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità.

Una **copia del rapporto**, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle **rappresentanze sindacali aziendali**. Lo stesso applicativo informatico, entro il 31 dicembre di ogni anno, renderà consultabile alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, l'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di trasmissione del rapporto e alle Consigliere e ai Consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori.

I contenuti del rapporto

Nel concreto il rapporto si compone di due sezioni:

1) **Informazioni generali sull'azienda** e sui contratti

nazionali, territoriali e aziendali applicati;

2) **Informazioni** generali sul **numero complessivo occupati**:

1. Occupati alle dipendenze al 31/12/2020 (primo anno del biennio) e al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) ;
2. Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e livello di inquadramento: promozioni nell'anno e assunzioni nell'anno;
3. Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e tipo di contratto, in Cassa Integrazione (CIG) e aspettativa;
4. Entrate ed uscite, trasformazione dei contratti registrate nell'anno al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria;
5. **Formazione del personale** svolta nel corso dell'anno 2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale;
6. Informazioni generali sui processi e strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale;
7. **Retribuzione iniziale** (al 01/01/2020) per categoria professionale e per livello di Inquadramento;
8. **Retribuzione annua** al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e per livello di inquadramento;
9. Informazioni generali sulle unità nell'ambito comunale - Occupati per ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti, al 31/12/2021 (secondo anno del biennio).

Sistema sanzionatorio

Fin qui il corretto adempimento del nuovo obbligo, ma se qualcosa andasse storto e non si rispettassero i termini di trasmissione del rapporto? In caso di mancata trasmissione l'Ispettorato del Lavoro competente per territorio invita formalmente alla regolarizzazione, se anche questo invito dovesse andare disatteso si provvederà all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 520 del 1955 con **importo massimo di 512,00 euro**.

Se l'inottemperanza si protraesse per oltre 12 mesi, verrebbe disposta la **sospensione** per un anno dei **benefici contributivi** eventualmente goduti dall'azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha poi il compito di accertare la veridicità dei rapporti e, in caso gli stessi fossero **mendaci o incompleti**, è prevista l'applicazione della **sanzione amministrativa** da 1.000,00 a 5.000,00 euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

Lavoro e previdenza

Quando previsti dai CCNL

Enti bilaterali: le regole per gestire la tassazione dei contributi

Ernesto Palomba

di Giampiero Corsi - Consulenti del lavoro in Roma

Negli ultimi anni, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che i contributi versati all'Ente bilaterale dal datore di lavoro e dal lavoratore, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, non rientrando nelle specifiche ipotesi di esclusione previste dal TUIR. Tuttavia, è possibile escludere la natura reddituale dei contributi se la disciplina collettiva applicata in azienda prevede un obbligo esclusivo in capo al datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali (ad esempio servizi di welfare o trattamenti di sostegno al reddito) e questi scelga di ottemperarvi iscrivendosi ad un Ente bilaterale. Come individuare le regole per il corretto trattamento fiscale dei contributi dovuti all'ente? Quali sono gli impatti sulle forme di contribuzione previste dai principali contratti collettivi?

I contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro prevedono di sovente l'istituzione di enti bilaterali, organismi ai quali viene affidato il compito di garantire prestazioni mutualistiche a sostegno del reddito dei lavoratori o servizi di welfare, formazione e sicurezza al personale impiegato nel settore di appartenenza o nell'ambito territoriale di riferimento.

A livello squisitamente normativo, per Ente bilaterale s'intende l'organismo paritetico, costituito su base contrattuale, per iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, pensati quale sede privilegiata per la regolazione del mercato del lavoro mediante:

- la promozione di un'occupazione regolare e di qualità;
- la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
- la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
- la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
- lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
- ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Peculiarità degli enti bilaterali è quella di non avere una derivazione legale ma essere organismi di natura negoziale, istituiti e regolamentati esclusivamente dalla contrattazione collettiva.

Questo particolare aspetto, come vedremo meglio in seguito, impatta in misura significativa sulle regole di tassazione dei contributi destinati al finanziamento di tali organismi paritetici.

La tematica degli enti bilaterali ha storicamente rap-

presentato terreno di contrastanti interpretazioni da parte della dottrina e della prassi amministrativa, che nel corso degli anni hanno investigato la natura obbligatoria o meno degli enti, le regole relative alla contribuzione dovuta e alla tipologia delle prestazioni e servizi erogati, nonché i connaturati riflessi di stampo impositivo (contributivo e fiscale).

Il presente contributo si pone quale orizzonte esclusivo d'indagine la disamina dei profili tributari e previdenziali che conseguono all'iscrizione e al versamento della contribuzione agli enti bilaterali, tralasciando gli aspetti impositivi legati alle prestazioni erogate a favore degli iscritti.

Contribuzione agli enti bilaterali

Il finanziamento degli enti bilaterali avviene attraverso una contribuzione appositamente individuata dal contratto collettivo di lavoro o dalle regole statutarie dell'ente.

La contribuzione è generalmente ripartita tra il datore e il lavoratore, anche se non mancano discipline collettive che prevedono una contribuzione ad esclusivo carico del datore di lavoro.

Di sovente i contratti collettivi, al fine di assicurare l'iscrizione dei datori di lavoro all'Ente bilaterale, prevedono l'erogazione di un elemento retributivo integrativo, che si aggiunge alla normale retribuzione, ad esclusivo carico delle aziende che, per libera scelta, non aderiscono al sistema della bilateralità e di conseguenza non versano la dovuta contribuzione.

In questo modo, viene favorita l'adesione all'Ente bilaterale da parte dei datori di lavoro, attesa la bassa convenienza a riconoscere l'importo di retribuzione integrativa il quale, oltre ad essere quantitativamente superiore al valore della contribuzione dovuta all'ente, risulta soggetto a contributi e a Irpef in misura piena.

Regime previdenziale della contribuzione

Ad eccezione di quanto previsto per le casse edili (per le quali la norma definisce regole ad hoc), la disciplina previdenziale applicabile alle contribuzioni versate agli enti bilaterali segue le regole sancite dall'art. 9 bis, c. 1, D.L. n. 103/1991 in materia di contributo di solidarietà del 10%.

In buona sostanza, le somme versate agli enti bilaterali a titolo di contribuzione sono escluse dalla base imponibile previdenziale ma vengono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro destinato alle gestioni pensionistiche di legge a cui sono iscritti i lavoratori.

Regime fiscale dei contributi versati agli enti bilaterali.

Sul tema del regime fiscale applicabile ai contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori agli enti bilaterali, si è espressa a più riprese l'Agenzia delle Entrate nei documenti di prassi:

Circolare 23 dicembre 1997, n. 326;

Circolare 4 marzo 1999, n. 55 (i due documenti in parola si riferiscono alle Casse Edili. Tuttavia, come espressamente chiarito dall'Amministrazione Finanziaria introducendo criteri interpretativi di carattere generale sono da considerarsi validi anche per gli Enti Bilaterali);

Risposta ad Interpello 4 ottobre 2018, n. 24;

Risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E

Le regole interpretative che si ricavano dalla disamina di tali documenti sono di seguito sintetizzate.

Leggi anche

I contributi Covid-19 erogati dall'Ente bilaterale ai lavoratori dipendenti concorrono alla formazione del reddito

Contributi e prestazioni degli enti bilaterali: come si tassano

Welfare di bilateralità: sulla tassazione le Entrate non sciolgono i dubbi

Contributi che concorrono alla formazione del reddito L'Amministrazione Finanziaria ha storicamente affermato il principio secondo il quale i contributi versati all'ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano nell'ipotesi di esclusione dal reddito previsto dall'articolo 51, comma 2, a), del TUIR.

La rubrica normativa in discorso dispone, infatti, la non concorrenza al reddito da lavoro dipendente dei soli contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, non consentendo, quindi, di escludere dalla formazione del reddito i contributi aventi finalità assistenzia-

le non obbligatori per legge, quali quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali.

Tali contributi costituiscono, pertanto, reddito da lavoro dipendente e in quanto tali risultano soggetti a tassazione ai sensi del principio di onnicomprensività sancito dal comma 1 dell'art. 51 del TUIR.

Inoltre, a supporto della tesi di inclusione nel reddito da lavoro dipendente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, altresì, che ogniqualvolta i contributi assistenziali versati all'Ente bilaterale siano riferibili alla posizione del singolo dipendente, ovvero sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore, è lecito presumere che essi costituiscano parte integrante della retribuzione e in quanto tali soggetti ad imposizione fiscale.

Ipotesi di esclusione dalla formazione del reddito

Eccezione al principio innanzi rappresentato si verifica allorquando il contratto collettivo, l'accordo o il regolamento aziendale non prevedano un vero e proprio obbligo per il datore di lavoro di iscrizione all'Ente bilaterale (e di versamento della relativa contribuzione) ma soltanto quello di fornire talune prestazioni assistenziali (servizi di welfare, trattamenti di sostegno al reddito, ecc.) e il datore di lavoro, obbligato a fornire dette prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica, iscrivendosi ad un Ente bilaterale.

In detta ipotesi, il versamento dei contributi all'ente, rispondendo ad un interesse esclusivo del datore di lavoro, non costituisce reddito da lavoro dipendente e non genera, pertanto, materia imponibile in capo ai lavoratori.

Affinché si rientri in tale fattispecie di esclusione dal reddito è necessario, tuttavia, come espresso a chiare lettere dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 54/E del 25 settembre 2020, che il datore versi all'Ente bilaterale un contributo, a suo esclusivo carico, cumulativo e indifferenziato che porti ad escludere qualsiasi collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore.

Nella casistica oggetto di interpello, la contribuzione all'Ente Bilaterale risultava, infatti, ad esclusivo carico della Società, la quale era tenuta a versare, con cadenza trimestrale, l'ammontare della contribuzione dovuta per il trimestre precedente, determinata convenzionalmente moltiplicando il contributo di 21 euro per la "forza media" del trimestre di competenza.

Dalla descritta modalità di calcolo della contribuzione, legata alla numerosità media dei lavoratori nel trimestre precedente al versamento, è evidente l'assenza di un qualsiasi collegamento diretto tra il contributo

del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore.

Nel caso in esame, dunque, non è possibile ravvisare in tale contribuzione una componente reddituale nei confronti dei dipendenti e, pertanto, i predetti contributi non costituiscono reddito ai sensi del comma 1, dell'articolo 51 del TUIR.

Esemplificazioni contrattuali

Giunti a questo punto della trattazione, appare doveroso fornire, così come precedentemente anticipato, un "focus" sulle forme di contribuzione all'Ente bilaterale previste da taluni contratti collettivi con analisi dei riflessi di natura impositiva.

Ente Bilaterale Territoriale Settore Terziario (EBT) – Art. 22 CCNL Terziario: distribuzione e Servizi

I beneficiari delle attività svolte dall'Ente sono le imprese e i lavoratori che abbiano ottemperato ai versamenti contributivi previsti dal Ccnl Terziario nonché gli associati a Confcommercio e i loro dipendenti.

Contribuzione: L'EBT è finanziato dai contributi versati dalle aziende e dai lavoratori in misura pari a:

- 0,10% (a carico del datore);
- 0,05% (a carico del dipendente).

calcolata su paga base e indennità di contingenza del lavoratore.

Detta percentuale di contribuzione può essere suscettibile di variazione ad opera della contrattazione territoriale di settore.

L'azienda che ometta il versamento del contributo in favore dell'Ente bilaterale territoriale è tenuta a corrispondere - per 14 mensilità - al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,30% di paga base e indennità di contingenza. L'E.D.R. rientra nella retribuzione di fatto.

Profili impositivi

Contribuzione a carico datore: IMPONIBILE - il contributo è quantificato applicando una percentuale alla retribuzione imponibile del singolo lavoratore, il quale risulta iscritto e diretto beneficiario delle prestazioni erogate dall'Ente.

Contribuzione a carico dipendente: NON DEDUCIBILE ai fini fiscali - in quanto trattasi di contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge

Profili previdenziali: la contribuzione a carico del datore – pari allo 0,10% di paga base e contingenza - deve essere assoggettata al contributo di solidarietà del 10%, mentre la quota contributiva a carico lavoratore è soggetta a contribuzione piena.

EBILOG (Ente bilaterale nazionale per il settore logistica, trasporto merci e spedizione) – Art. 52 CCNL per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica

EBILOG è l'Ente Bilaterale Nazionale per il settore

"Logistica, Trasporto Merci e Spedizione" per il personale dipendente delle imprese che applicano tale contratto. Ha natura giuridica di associazione no profit e non persegue finalità di lucro, ai sensi dell'art.36 del Codice civile.

In particolare, EBILOG ha i seguenti scopi:

- Analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore, ricerca;
- Interventi a favore del personale autista a cui sia stata sospesa e ritirata la patente di guida;
- Interventi di sostegno al reddito attraverso misure specifiche di welfare;
- Formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, anche nella gestione delle crisi aziendali;
- Verifica e monitoraggio dell'andamento sulla stabilità occupazionale;
- Promozione di studi e ricerche relativi alle materie della salute e sicurezza con iniziative che consentano alle aziende di formare i lavoratori e contemporaneamente di ridurre i premi INAIL.

Viene destinato al finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale (EBILOG) un contributo per ogni lavoratore in forza pari ai seguenti importi mensili, per 12 mensilità:

- Euro 3,5 per ciascun lavoratore, a carico azienda;
- Euro 0,5, a carico lavoratore.

Tale contributo sarà versato in rate trimestrali pari a 12 euro per lavoratore.

Le imprese che non aderiscono al sistema della bilateralità devono erogare a ciascun dipendente, in luogo del contributo all'Ente, un importo di euro 10 per 13 mensilità a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione, il quale non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale.

Profili impositivi

Contribuzione a carico datore: IMPONIBILE – in quanto il contributo versato all'ente risulta riferibile alla posizione del singolo dipendente, il quale risulta iscritto e diretto beneficiario delle prestazioni erogate dall'Ente.

Contribuzione a carico dipendente: NON DEDUCIBILE ai fini fiscali - in quanto trattasi di contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge.

Profili previdenziali: la contribuzione a carico del datore – pari a euro 3,5 al mese per ogni lavoratore - deve essere assoggettata al contributo di solidarietà del 10%, mentre la quota contributiva a carico lavoratore è soggetta a contribuzione piena.

Ente Bilaterale Metalmeccanici (EBM) – Art. 53 CCNL per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche, orafe ed alla installazione di impianti (CONFAPI)

La bilateralità prevista dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali del sistema Confapi è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria, in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale indispensabili a completare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore prevista all'interno dei contratti collettivi di categoria.

Le prestazioni di bilateralità sono un diritto contrattuale del lavoratore che matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta delle prestazioni.

Per attuare dare l'avvio al sistema della bilateralità - non essendo operativi gli organismi previsti dagli accordi interconfederali - viene istituito l'Ente bilaterale metalmeccanici - EBM, deputato alla raccolta dei versamenti dovuti delle imprese in applicazione del CCNL in cui confluiscono i contributi a carico delle aziende aderenti.

A tal fine, a far data dalle retribuzioni del mese di novembre 2013, le Aziende dovranno provvedere ad effettuare i versamenti ad EBM della seguente contribuzione (contribuzione esclusivamente a carico datore):

A) Fondo Sicurezza

- Euro 18,00 annui (euro 1,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore per aziende prive di RLS;

- Euro 6,00 annui (euro 0,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore in aziende con RLS.

B) Fondo Sviluppo bilateralità

- Euro 6,00 annui (euro 0,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore full-time per lo sviluppo dell'apprendistato;

- Euro 3,00 annui (euro 0,25 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore part-time fino a 20 ore.

C) Fondo Sostegno al reddito

- Euro 28,00 annui (euro 2,33 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore;

- Euro 6,00 annui (euro 0,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore (*).

D) Osservatorio della contrattazione e del lavoro

- Euro 8,00 annui (euro 0,66 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore per il sostegno alla bilateralità, alla rappresentanza sindacale e alla contrattazione di 2° livello;

- Euro 6,00 annui (euro 0,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore per ulteriori attività (assistenza contrattuale).

I versamenti alla bilateralità hanno cadenza mensile e avvengono a mezzo F24.

In caso di mancata adesione alla bilateralità, l'azienda deve erogare ai lavoratori un elemento retributivo aggiuntivo (E.A.R.), pari a € 25 mensili per 13 mensilità,

non riassorbibile, che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, indiretti o differiti, escluso il t.f.r.

Per i lavoratori part-time tale importo è corrisposto in proporzione all'orario di lavoro mentre per gli apprendisti andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione.

Per le aziende che aderiscono alla bilateralità l'E.A.R. è compreso nella quota di adesione e pertanto non va versato.

Profili impositivi

Contribuzione a carico datore: IMPONIBILE – in quanto il contributo versato all'ente risulta riferibile alla posizione del singolo dipendente, il quale risulta iscritto e diretto beneficiario delle prestazioni erogate dall'Ente.

Profili previdenziali: la contribuzione ad EBM, totalmente a carico azienda deve essere assoggettata al citato contributo di solidarietà del 10% di cui dall'art. 9 bis, c. 1, D.L. n. 103/1991.

Finanziamenti

Calcola il risparmio

Acquisto di veicoli commerciali: quanto convengono i nuovi contributi 2022

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Dal 25 maggio apre la piattaforma del Ministero dello Sviluppo Economico per la prenotazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli commerciali. Il contributo statale è previsto in favore di piccole e medie imprese esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, se viene contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore a euro 4. L'importo del contributo è differenziato in base al peso e alla tipologia del veicolo. Quanto si risparmia?

Chi

Il contributo, istituito dall'art. 22, D.L. n. 17/2022 (convertito con legge n. 34/2022) e disciplinato con

D.P.C.M. 6 aprile 2022, è riconosciuto esclusivamente alle **piccole e medie imprese**, comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

Attenzione

Ai sensi del **regolamento (UE) n. 651/2014** e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, sono **considerate PMI** (micro, piccole e medie imprese) le imprese che:

- hanno **meno di 250 occupati**, e
- hanno un **fatturato annuo non superiore a 50 milioni** di euro, **oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni** di euro.

Per fatturato s'intende la **voce A1 del conto economico** redatto secondo le norme vigenti del Codice civile. Per **totale di bilancio** s'intende il **totale dell'attivo patrimoniale**. I dipendenti devono essere calcolati in termini di Unità Lavorative Anno - ULA (un lavoratore a tempo pieno per tutto l'anno è considerato 1 ULA. Un lavoratore part-time, che lavora la metà del tempo di lavoratore a tempo pieno conta 0,5 ULA). Si considerano **dipendenti** i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell'ULA ma devono percepire dei compensi per l'attività lavorativa svolta.

Nel caso di impresa "associata" o "collegata" è necessario considerare, in sommatoria, anche i dati relativi agli occupati, fatturato o totale di bilancio delle imprese collegate e associate.

Leggi anche Ecobonus auto: prenotazioni a partire dal 25 maggio 2022

Cosa

I contributi spettano per gli acquisti di **veicoli commerciali di categoria N1** (massa massima non superiore a 3,5 t) e **N2** (massa massima fra 3,5 e 12 t), nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, effettuati dal 16 aprile 2022 (data di pubblicazione del D.P.C.M. 6 aprile 2022 sulla Gazzetta Ufficiale).

Attenzione

Per beneficiare del contributo statale è obbligatorio rottamare un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4.

Come

L'importo del contributo è differenziato in base al peso

e alla tipologia del veicolo.

Categoria N1	
Mtt (tonnellate)	Importo contributo
fino a 1,5 t	4.000 euro
superiore a 1,5 e fino a 3,5 t	6.000 euro
Categoria N2	
Mtt (tonnellate)	Importo contributo
superiore a 3,5 e fino a 7 t	12.000 euro

superiore a 7 e fino a 12 t	14.000 euro
-----------------------------	-------------

Quando

La prenotazione dei contributi deve essere effettuata dai concessionari accedendo all'area rivenditori del sito <https://ecobonus.mise.gov.it> (previa registrazione).

Gli incentivi sono riconosciuti per gli **acquisti** effettuati **dal 16 maggio 2022** e fino al **31 dicembre 2022**, salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili, pari a 10 milioni di euro.

Calcola il risparmio

CASO 1: ACQUISTO DI UN VEICOLO N1 ELET-

	Senza incentivi	Con incentivi	% di risparmio
Prezzo di listino	25.000	25.000	
IVA (detraibile al 100%)	+ 5.500	+ 6.160	
Contributo statale	-	- 4.000	
Totale della fattura	30.500	26.500	16%

CASO 2: ACQUISTO DI UN VEICOLO N1 ELETTRICO CON MTT SUPERIORE A 1,5 E FINO A 3,5 TONNELLATE

Risparmio %

Si ipotizzi che la **piccola impresa Beta** acquisti un **veicolo N1 elettrico** con **massa** totale a terra **superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate**, avente un prezzo di

	Senza incentivi	Con incentivi	% di risparmio
Prezzo di listino	32.000	32.000	
IVA (detraibile al 100%)	+ 7.040	+ 7.040	
Contributo statale	-	- 6.000	
Totale della fattura	39.040	33.040	18,75%

CASO 3: ACQUISTO DI UN VEICOLO N2 ELETTRICO CON MTT SUPERIORE A 3,5 E FINO A 7 TONNELLATE

Risparmio %

Si ipotizzi che la **piccola impresa Gamma** acquisti un **veicolo N2 elettrico** con **massa** totale a terra **superiore a 3,5 e fino a 7 tonnellate**, avente un prezzo di listi-

	Senza incentivi	Con incentivi	% di risparmio
Prezzo di listino	53.000	53.000	
IVA (detraibile al 100%)	+ 11.660	+ 11.660	
Contributo statale	-	- 12.000	
Totale della fattura	64.660	52.660	22,64%

CASO 4: ACQUISTO DI UN VEICOLO N2 ELETTRICO CON MTT SUPERIORE A 7 E FINO A 12 TONNELLATE

Risparmio %

Si ipotizzi che la **media impresa Gamma** acquisti un **veicolo N2 elettrico** con **massa** totale a terra **superiore a 7 e fino a 12 tonnellate**, avente un prezzo di listi-

TRICO CON MTT FINO A 1,5 T

Risparmio %

Si ipotizzi che la **micro impresa Alfa** acquisti un **veicolo N1 elettrico** con **massa** totale a terra **fino a 1,5 t**, avente un prezzo di listino di 25.000 euro (IVA esclusa), rottamando un veicolo della medesima categoria Euro 2. Il nuovo veicolo viene utilizzato esclusivamente a fini aziendali e quindi l'impresa può detrarre il 100% dell'IVA (l'IVA, quindi, non è un costo per l'impresa).

In questo caso, l'impresa può beneficiare del contributo statale di **4.000 euro**.

listino di 32.000 euro (IVA esclusa), rottamando un veicolo della medesima categoria Euro 1. Il nuovo veicolo viene utilizzato esclusivamente a fini aziendali e quindi l'impresa può detrarre il 100% dell'IVA (l'IVA, quindi, non è un costo per l'impresa).

In questo caso, l'impresa può beneficiare del contributo statale di **6.000 euro**.

no di 53.000 euro (IVA esclusa), rottamando un veicolo della medesima categoria Euro 3. Il nuovo veicolo viene utilizzato esclusivamente a fini aziendali e quindi l'impresa può detrarre il 100% dell'IVA (l'IVA, quindi, non è un costo per l'impresa).

In questo caso, l'impresa può beneficiare del contributo statale di **12.000 euro**.

no di 62.000 euro (IVA esclusa), rottamando un veicolo della medesima categoria Euro 1. Il nuovo veicolo viene utilizzato esclusivamente a fini aziendali e quindi l'impresa può detrarre il 100% dell'IVA (l'IVA, quindi, non è un costo per l'impresa).

In questo caso, l'impresa può beneficiare del contributo statale di **14.000 euro**.

	Senza incentivi	Con incentivi	% di risparmio
Prezzo di listino	62.000	62.000	
IVA (detraibile al 100%)	+ 13.640	+ 13.640	
Contributo statale	-	- 14.000	
Totale della fattura	75.640	61.640	22,58%

Finanziamenti

Dal 24 maggio

Imprese femminili attive da oltre 12 mesi: al via la compilazione delle domande

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Dal 24 maggio 2022, le libere professioniste e le imprese guidate da donne attive da più di 12 mesi possono compilare le domande per accedere alle agevolazioni del Fondo impresa femminile. I progetti imprenditoriali proposti devono prevedere spese ammissibili non superiori a 400.000 euro ed essere diretti a sviluppare nuove attività o ampliare le attività esistenti. Le agevolazioni, fino a copertura dell'80% delle spese, consistono in un mix tra contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero. Previsto anche un servizio di assistenza tecnico-gestionale. Come si compila la domanda?

Secondo appuntamento con il **Fondo impresa femminile**.

Dopo l'apertura il 19 maggio 2022 dello sportello dedicato alle neo imprese (chiuso lo stesso giorno a seguito dell'esaurimento delle risorse), è la volta delle **imprese attive da oltre 12 mesi**.

Due le **date** da segnare in rosso sul calendario.

La **prima** è il **24 maggio 2022**: a partire dalle **ore 10.00**, è possibile iniziare la compilazione delle domande.

La **seconda** è il **7 giugno**: a partire dalle **ore 10.00** sarà attiva la piattaforma per l'invio delle istanze.

Per la **compilazione** della domanda si può accedere alla **piattaforma senza limiti** di orario, mentre per l'**invio** della domanda la **piattaforma** è operativa dalle **ore 10.00** alle **ore 17.00** dei giorni **feriali**.

Le risorse totali disponibili per la linea di intervento del Fondo dedicata alle imprese femminili già costituite da oltre 12 mesi ammontano a 146,8 milioni di euro, di cui 48,5 milioni destinati ai progetti da realizzare nelle Regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Cala-

bria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Il 25% dell'intera dotazione finanziaria è riservata alle micro e piccole imprese.

Leggi anche [Fondo Impresa femminile: domande dal 19 maggio](#)

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni (di cui al Capo III del [decreto interministeriale 30 settembre 2021](#)):

- le imprese femminili costituite da **almeno 12 mesi**. Sono definite "imprese femminili":

a) le società cooperative (comprese le cooperative sociali di tipo A e B) o società di persone con almeno il 60% di donne socie,

b) le società di capitali le cui quote e componenti degli organi di amministrazione siano per almeno i due terzi donne,

c) le imprese individuali (comprese le imprese familiari) con titolare donna;

- le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno 12 mesi.

Attenzione

Come specificato da **Invitalia** nell'ambito delle **FAQ** pubblicate sul proprio sito:

- le **associazioni tra professionisti** non sono incluse nella definizione di impresa femminile;
- non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite da oltre 12 mesi che risultano inattive alla data di presentazione della domanda;
- il **fatturato annuo** e **numero di dipendenti** donna non sono elementi rilevanti per l'accesso ai finanziamenti;
- la **caratteristica** di impresa femminile deve essere verificata alla data di presentazione della domanda. Qualsiasi variazione avvenuta in precedenza non è rilevante;
- la **data di costituzione** che fa fede per tutte le società (di persone e di capitali) e per le ditte individuali è quella riportata nel Registro delle imprese, mentre per le lavoratrici autonome il riferimento è la data di apertura della partita IVA all'Agenzia delle Entrate.

Progetti ammissibili

I progetti imprenditoriali proposti devono prevedere

spese ammissibili non superiori a 400.000 euro ed essere diretti a sviluppare nuove attività o ampliare le attività esistenti.

Attenzione

Le **iniziative** devono essere realizzate **entro 24 mesi** dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Le proposte possono riguardare i seguenti settori:

- produzione di beni nei settori dell'**industria**, dell'**ar-**

tigianato e della **trasformazione** dei prodotti agricoli; - **commercio e turismo**.
- fornitura di **servizi**, in qualsiasi settore;

Attenzione

I **progetti** non possono riferirsi ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell'acquacoltura e della silvicoltura.

Come chiarito da Invitalia nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito, tuttavia, un'impresa agricola femminile può presentare un nuovo progetto di sviluppo che abbia ad oggetto attività diverse dalla produzione primaria di prodotti agricoli, come ad esempio agriturismo o trasformazione di prodotti agricoli. L'impresa dovrà garantire una contabilità ordinaria separata, per tenere distinte le diverse gestioni.

Spese ammissibili

I piani di spesa possono prevedere:

1) spese per **investimenti**:

- immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata,
- immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata,

2) **servizi in cloud** funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;

3) **costi del personale dipendente**, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda. Come specificato da Invitalia nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito, il costo del personale dipendente è finanziabile per il tempo in cui il lavoratore rimane impiegato nel ruolo funzionale al progetto e comunque non oltre i 24 mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione;

4) spese per il **capitale circolante**, nel limite del:

- per le imprese femminili costituite da **non più di 36**

mesi alla data di presentazione della domanda: **20%** delle spese complessivamente ammissibili;

- per le imprese femminili costituite da **più di 36 mesi** alla data di presentazione della domanda: **25%** delle spese complessivamente ammissibili e, comunque, nella misura massima dell'80% della media del circolante degli ultimi 3 esercizi alla data di presentazione della domanda. Come indicato nelle FAQ pubblicate da Invitalia sul proprio sito, la media è calcolata in base ai costi della produzione relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda. Le voci di costo considerate sono quelle riportate nello schema di conto economico civilistico (art. 2425 Codice civile) ai punti 6), 7) e 8). La media è ponderata con peso pari a 1,5 per gli esercizi 2020 e 2021 (coincidenti la pandemia Covid-19) e pari a 1 per gli altri esercizi. Il valore del circolante relativo agli ultimi 3 esercizi, dovrà essere attestato da parte di un commercialista iscritto all'albo professionale. Per le imprese che non redigono un bilancio, l'attestazione sulle spese per circolante sostenute negli ultimi 3 esercizi dovrà fare riferimento ai documenti contabili.

Attenzione

Le spese per il **capitale circolante** comprendono: materie prime, sussidiarie, materiali di consumo; servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa; godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing; oneri per la garanzia richiesta per l'erogazione del contributo a titolo di anticipazione.

Ai fini dell'**ammissibilità**, le spese devono essere **sostenute** dopo la data di presentazione della domanda le spese.

Agevolazioni

Le agevolazioni coprono fino all'80% delle spese ammissibili e prevedono un mix tra contributo a **fondo perduto** e **finanziamento a tasso zero**.

In particolare, per le imprese femminili costituite da **almeno 12 mesi** e da **non più di 36 mesi** alla data di presentazione della domanda di agevolazione, il con-

tributo a **fondo perduto** costituisce il **50%** dell'ammontare complessivo del sostegno, mentre il restante **50%** è costituito dal **finanziamento a tasso zero**.

Per le **imprese femminili** costituite da **oltre 36 mesi**, le agevolazioni sono così articolate:

- per le sole **spese di investimento**: **50%** in forma di contributo a **fondo perduto** e il restante **50%** in forma di **finanziamento agevolato** a un **tasso pari a zero**;

- per le esigenze di **capitale circolante**: solo in forma di contributo a **fondo perduto**.

Attenzione

Alle imprese beneficiarie sono, altresì, erogati servizi di assistenza tecnico-gestionale, durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, fino a un valore massimo complessivo non superiore a 5.000 euro per impresa.

Come compilare le domande

Le domande devono essere **compilate** e presentate

online sulla **piattaforma di Invitalia**.

La compilazione sarà possibile dalle **ore 10.00 del 24**

maggio 2022.

Per presentare la domanda occorre:

- essere in possesso di un'**identità digitale: SPID**, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

- disporre di una **firma digitale** e di una casella di **Posta Elettronica Certificata**.

L'accesso alla procedura è riservato:

- al **rappresentante legale** dell'impresa femminile richiedente, come risultante dal certificato camerale;

- alla **lavoratrice autonoma**.

Prima di procedere alla compilazione è necessario verificare che i dati societari presenti nel Registro delle imprese siano completi e aggiornati. La piattaforma blocca la compilazione della domanda se dai controlli incrociati con il Registro delle imprese non risultano convalidati i requisiti di ammissione.

La compilazione si conclude con la firma digitale e il rilascio del "**codice di predisposizione della domanda**", che servirà in fase di presentazione della stessa.

Attenzione

La **presentazione della domanda** sarà possibile dalle **ore 10.00 del 7 giugno 2022**.

Impresa

Crisi d'impresa

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: i rilievi del Consiglio di Stato

di Vincenzo Morelli - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Ravenna

Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere sul decreto correttivo e sulle modifiche che verrebbero introdotte nel Codice della crisi e dell'insolvenza. Un'attenzione particolare è stata dedicata al nuovo piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. In particolare, tra le criticità rilevate, la "libertà d'azione del debitore", che non troverebbe riscontro in alcuna delle disposizioni della direttiva Insolvency, e il mancato perseguimento degli obiettivi di semplificazione auspicati, come dimostrato dalla necessità di ricorrere, anche per quest'istituto, all'intervento giudiziale di omologazione, quantunque la direttiva non lo richieda e nonostante l'approvazione di tutte le classi dei creditori.

Il **Consiglio di Stato**, con il provvedimento del 13 marzo 2022, ha espresso il proprio **parere** sul **decreto correttivo** e sulle modifiche che verrebbero introdotte nel **Codice della Crisi e dell'insolvenza**.

Nel corposo documento emanato, è stata posta l'attenzione su diversi temi sui quali vengono forniti suggerimenti per superare alcune criticità rilevate dal testo che deriverebbero dall'integrazione nel codice della crisi del decreto correttivo.

Un'attenzione particolare è stata dedicata al nuovo **piano di ristrutturazione** soggetto ad **omologazione**. Tra le varie osservazioni, il Consiglio di Stato rileva che, pur a fronte del gran numero già esistente di strumenti adattabili alle previsioni della direttiva per il superamento della crisi, il legislatore delegato ha previsto l'ulteriore strumento del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione contenuto negli articoli 64-bis e 64-ter del futuro codice della crisi.

A Suo parere, con l'introduzione di questo nuovo istituto, appare **frustrata** la **finalità di semplificazione normativa** auspicata e si introducono profili di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva, senza un'adeguata motivazione.

Peraltro, afferma il Consiglio di Stato, anche il "nuovo" piano di ristrutturazione soggetto a omologazione necessita dell'**intervento giudiziale** di omologazione. Questo malgrado l'approvazione di tutte le classi, ed anche se, in attuazione della direttiva, non verrebbe richiesto. L'**effetto** sarebbe, quindi, il venir meno della minor partecipazione dell'autorità giudiziaria alla gestione del quadro di ristrutturazione preventiva.

Scendendo su aspetti operativi, il Consiglio di Stato è entrato nel merito di non pochi punti dove ha rilevato anomalie. Tra questi si evidenzia, ad esempio, quello sul profilo concernente la "**libertà d'azione del debitore**" perché non troverebbe riscontro in alcuna delle disposizioni della direttiva 2019/1023/UE (alla quale l'Italia si vuole adeguare con il decreto correttivo in

esame) la scelta, effettuata col primo comma dell'articolo 64-bis, che consentirebbe al debitore di "prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile".

Leggi anche

- Codice della crisi d'impresa: la mappa dei cambiamenti del decreto correttivo

- Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione: quali sono le regole per predisporlo

Obiettivi e funzionamento del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

Il decreto correttivo all'esame del parlamento prevede l'introduzione nel codice della crisi e dell'insolvenza il "Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione", la nuova modalità di regolazione della crisi d'impresa che, come sopra indicato, ha subito numerose osservazioni nel documento emanato dal Consiglio di Stato.

Si tratta di una modalità di regolazione della crisi d'impresa completamente nuova che, per le sue caratteristiche, finirebbe per collocarsi tra gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il concordato preventivo in continuità aziendale.

Con il piano di ristrutturazione in esame l'**imprenditore in crisi**, o in **stato di insolvenza**, può chiedere l'**omologazione** della proposta presentata ai creditori che può essere predisposta in parziale deroga alla par condicio creditorum ed in applicazione della "relative priority rule", oggetto della direttiva "insolvency" in via di introduzione nel codice della crisi con il decreto correttivo in corso di approvazione, fermi restando i diritti di credito dei lavoratori dipendenti.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e concordato preventivo

Il debitore che presenta il piano di ristrutturazione può chiedere, in ogni momento, di accedere al **concordato preventivo**, così come (si ritiene) il piano di ristrutturazione può essere una delle soluzioni a disposizione del debitore all'esito del termine previsto per il concordato preventivo con riserva.

Considerati i numerosi richiami alla normativa sul concordato preventivo e alla possibilità dell'interscambio tra piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e concordato preventivo, il piano di ristrutturazione sarà uno strumento **utilizzabile** "solo" dalle imprese "**sopra la soglia di fallibilità**".

Le **imprese sotto soglia** (l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo o le start-up innovative), infatti, non possono accedere al concordato preventivo, non possono essere dichiarate "fallite" e non possono presentare un accordo di ristrutturazione. Per la soluzione della crisi di questi imprenditori restano le disposizioni in materia di **sovraindebitamento** e quelle sulla **composizione negoziata** della crisi.

Il legame tra piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e concordato preventivo in continuità aziendale è rafforzato dai richiami che la normativa di tale nuovo istituto fa alle disposizioni riguardanti il suddetto concordato. Questi elementi conducono ad individuare la precisa volontà del legislatore di favorire una soluzione che prevede il recupero delle imprese in crisi, in una prospettiva di risanamento delle stesse ed il mantenimento di valore nelle medesime. Si esclude, così, ogni correlazione del piano di ristrutturazione con il concordato che prevede la liquidazione del patrimonio.

Una rilevante **differenza** del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti rispetto al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione è rappresentata, tuttavia, dall'**assenza** in quest'ultima forma di regolazione di crisi d'impresa di ogni richiamo alla **transazione fiscale**. Omissione questa che potrebbe incidere significativamente per quelle posizioni dove l'impatto tributario e previdenziale hanno una rilevanza marcata.

Presentazione della domanda e misure protettive

La domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione deve essere presentata alla **cancelleria** del Tribunale e non è prevista nessuna fase "prenotativa" in quanto il piano deve essere già messo nella disponibilità dell'autorità giudiziaria.

Il Tribunale sarà chiamato a verificare la ritualità della proposta, la correttezza dei criteri della (obbligatoria)

suddivisione in classi dei creditori (secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei), la previsione del soddisfacimento dei lavoratori dipendenti, in denaro e nel termine di trenta giorni dall'omologazione, oltre alla presenza dell'attestazione rilasciata da un professionista indipendente che si esprime sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano.

In caso di esito positivo, il tribunale nomina il **giudice delegato** ed il **commissario giudiziale**. Viene fissato il termine, non superiore a quindici giorni, per il versamento fino al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura e vengono individuate le date nelle quali i creditori potranno esprimersi sulla proposta.

In materia di misure protettive, l'art. 54, come rinnovato dal decreto correttivo del codice della crisi, risulta applicabile anche al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

In base al comma 4 di tale articolo, l'imprenditore, prima del deposito della domanda di accesso al piano di ristrutturazione può chiedere il riconoscimento delle **misure protettive**, per evitare l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio (compresi i beni con i quali viene esercitata l'attività d'impresa) ed il "**blocco**" della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.

Nel medesimo comma 4, per l'ottenimento delle misure protettive viene richiesta, però, la presentazione della domanda di accesso alla **composizione negoziata** della crisi (art. 12 in via di introduzione nel codice della crisi) che sembra creare uno stretto legame tra misure protettive nel piano di ristrutturazione e composizione negoziata della crisi. Questo collegamento, se sarà così approvato, necessiterà di un adeguato **approfondimento** sull'eventuale effettiva necessità di un passaggio preventivo da questo strumento per beneficiare delle misure protettive a favore dell'impresa.

Gestione dell'impresa, approvazione, omologazione

Dalla presentazione della domanda, e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la **gestione ordinaria e straordinaria** dell'impresa, nel prevalente interesse dei creditori, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

L'**imprenditore** è tenuto ad informare preventivamente, e per iscritto, il commissario giudiziale sugli atti di straordinaria amministrazione che intende compiere e sui pagamenti da eseguire, se non coerenti con il piano di ristrutturazione.

Il **commissario giudiziale**, quando ritiene che l'atto di straordinaria amministrazione o il pagamento propo-

sto possono arrecare pregiudizio ai creditori o non sono coerenti rispetto al piano, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo, per consentire una revisione di tale decisione.

Qualora l'imprenditore dovesse ugualmente dare corso a tali operazioni, con segnalazione del commissario giudiziale al tribunale, si attiverebbe il procedimento previsto dall'art. 106, che potrebbe concludersi con l'apertura della liquidazione giudiziale.

Una volta ammessa la procedura, il commissario giudiziale, esaminato il piano e valutata la sua fattibilità, ne dà comunicazione ai **creditori** affinché possano esprimersi compiutamente in occasione delle votazioni, che avverranno con modalità elettronica.

Per la sua approvazione, e consentirne l'omologazione, il piano proposto dal debitore deve ottenere il voto favorevole della totalità delle classi.

In ciascuna classe la proposta è approvata se viene raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti che hanno espresso il loro voto, a condizione che rappresentino almeno la metà del totale dei crediti appartenenti alla medesima classe.

In presenza di voto favorevole, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione. L'omologa sarà possibile anche in presenza di opposizione da parte di un creditore dissenziente che dovesse eccepire il difetto di convenienza della proposta, quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Alternative concesse all'imprenditore

Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, **entro quindici giorni** dal deposito della relazione del commissario giudiziale, il debitore può chiedere un nuovo riconteggio dei voti (qualora ritenga di aver conseguito il quorum richiesto) insistendo nella richiesta di omologazione.

In alternativa il debitore può **modificare la domanda**, formulando una proposta di concordato preventivo, i termini per l'approvazione della quale sono, però, ridotti alla metà rispetto agli ordinari termini previsti per il concordato preventivo.

Bilancio e contabilità

In sezione distinta della nota integrativa

Erogazioni pubbliche con informativa aggiuntiva in bilancio

di Mario Ravaccia - Studio Spada Partners

L'informativa di bilancio deve includere le erogazioni pubbliche ricevute nel corso dell'esercizio. Per gli imprenditori, le indicazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti (in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche amministrazioni devono essere riportate nella nota integrativa al bilancio. L'inosservanza di tale obbligo è punita con una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti (con un minimo di 2.000 euro) oltre che con la pubblicazione delle informazioni omesse. Il termine per l'applicazione della sanzione è stato prorogato, per l'anno 2021, al 1° luglio 2022 e, per l'anno 2022, al 1° gennaio 2023.

A partire dal 2018, la legge n. 124/2017 (art. 1, commi da 125 a 127) obbliga le imprese a fornire un'**informativa aggiuntiva** in merito gli importi e alle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e dai soggetti di cui all'art. 2-*bis* del D.Lgs. n. 33/2013.

L'informativa deve essere fornita nella **nota integrativa del bilancio di esercizio** e dell'eventuale **bilancio consolidato**.

A chi si applica l'obbligo?

La disposizione in commento disciplina gli **obblighi di trasparenza** delle erogazioni ricevute a cui sono tenuti da un lato le **associazioni**, le **fondazioni**, le **ON-LUS** e le **cooperative sociali** che svolgono attività a favore di stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/1998 (comma 125), dall'altro le imprese di cui all'art. 2195 c.c. (comma 125-*bis* introdotto dall'art. 35, D.L. n. 34/2019).

Quali informazioni vanno comunicate?

Entrambi i commi indicano come oggetto degli obblighi di trasparenza le informazioni relative a **sovvenzioni**, **sussidi**, **vantaggi**, **contributi** o **aiuti**, in denaro o in natura, "non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria", effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni nonché dai soggetti di cui all'art. 2-*bis* del D.Lgs. n. 33/2013 nell'esercizio finanziario precedente.

Viene quindi confermato che il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che esso sia corrisposto in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo

gratuito). Occorre ricordare che i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni) non sono oggetto dell'obbligo di informativa.

La disciplina di trasparenza della legge n. 124/2017, infatti, si applica a vantaggi derivanti da rapporti bilaterali in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una singola impresa.

Inoltre, gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

La norma si riferisce alle misure "effettivamente erogate" lasciando intendere che la **rendicontazione** debba seguire un **principio di cassa**; è evidente che questo mal si concilia, quantomeno relativamente alle imprese commerciali, con il **criterio di competenza** cui è ispirata la redazione dei bilanci ed impone quindi ai beneficiari delle erogazioni un monitoraggio particolarmente attento relativamente all'incasso delle erogazioni stesse.

Come adempiere al meglio all'obbligo informativo?

Per quanto riguarda le imprese, il comma 125-*bis* prescrive che l'obbligo di pubblicare tutte le informazioni rilevanti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato riguarda tutti i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2195 c.c. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c. e i soggetti che comunque non sono tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono all'obbligo di trasparenza mediante la **pubblicazione delle informazioni sui propri siti internet**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di

questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria cui appartengono.

Come anticipato, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 125 riguardano i vantaggi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, dai soggetti di cui all'art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013, da società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni (incluse le quotate) e loro partecipate, nonché dalle società in partecipazione pubblica, comprese le quotate e le società da loro partecipate.

Dato il richiamo alla nozione di pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) contenuta nell'art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013, si è del parere che gli obblighi di informativa in commento riguardino esclusivamente le risorse pubbliche nazionali.

Resterebbero quindi escluse quelle riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee.

Al fine di fornire compiutamente le informazioni richieste e al tempo stesso rispettare le esigenze di chiarezza dell'informativa di bilancio, appare consigliabile **dare evidenza separata** nella nota integrativa alle informazioni richieste dalla legge n. 124/2017, inserendole in una apposita e distinta sezione, chiaramente identificabile con un riferimento alla legge n. 124/2017. Potrebbe essere utile riepilogare le informazioni in **forma tabellare**, indicando:

- gli identificativi del soggetto erogante/beneficiario;
- l'importo del vantaggio economico corrisposto/ricevuto;
- una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'attribuzione (causale).

Attenzione

Giusta quanto disposto dall'art. 1, comma 127, legge n. 124/2017, al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, è stata inserita una soglia minima di **10.000 euro** al di sotto della quale la pubblicazione non è dovuta.

Quali sanzioni si applicano?

In base all'art. 1, comma 125-ter, legge n. 124/2017, l'inosservanza degli obblighi di informativa relativi alle erogazioni pubbliche ricevute (previsti dai precedenti commi 125 e 125-bis) comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Inoltre, **decorsi 90 giorni** dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di

pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, il beneficio ricevuto deve essere integralmente restituito ai soggetti eroganti.

Leggi anche Incentivi dalla PA: obblighi informativi entro il 30 giugno. Attenzione alle sanzioni

Le sanzioni devono essere irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 che hanno erogato il beneficio economico oppure, negli altri casi, dall'Amministrazione vigilante o competente per materia.

La disposizione demanda, dunque, alle Amministrazioni eroganti l'onere di verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, consultando, a seconda dei casi, i siti internet o i documenti di bilancio.

In merito alle sanzioni occorre ricordare che l'art. 11-sexiedecies del D.L. n. 52/2021 ha inizialmente prorogato al **1° gennaio 2022** il termine per l'applicazione delle sanzioni "per l'anno 2021".

Leggi anche Obblighi informativi erogazioni pubbliche: applicazione delle sanzioni rinviata al 1° gennaio 2022

Il differimento, vista la non chiara formulazione della disposizione, sembrerebbe riguardi le erogazioni pubbliche percepite nel corso dell'esercizio 2020, i cui obblighi informativi dovevano essere adempiuti nel 2021.

Inoltre, la legge n. 15/2022, di conversione del **decreto Milleproroghe** (D.L. n. 228/2021), è intervenuta nuovamente sulla questione, da un lato (art. 1, comma 28-ter), prorogando al **1° luglio 2022** il termine per l'applicazione delle sanzioni "per l'anno 2021" e dall'altro lato (art. 3-septies) prorogando al **1° gennaio 2023** il termine per l'applicazione delle sanzioni "per l'anno 2022".

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.